



*Comune di Padova*

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'  
DI TATUAGGIO E PIERCING***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 luglio 2012*

## *INDICE*

<b>CAPO PRIMO - Disposizioni Generali .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 - Definizione tipologie di esercizio.....	3
<b>CAPO SECONDO - Norme per l'esercizio dell'attività .....</b>	<b>3</b>
Articolo 3 - Esercizio dell'attività.....	3
Articolo 4 - Idoneità soggettiva e attestazioni equipollenti.....	4
Articolo 5 - Modalità di esercizio .....	5
Articolo 6 - Subingresso o trasferimento della titolarità .....	5
Articolo 7 - Modifiche degli esercizi esistenti .....	6
Articolo 8 - Trasferimento della sede dell'attività e apertura unità locali .....	6
Articolo 9 - Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria .....	6
Articolo 10 - Attività svolte in occasione di manifestazioni pubbliche o Conventions .....	6
(circ. Ministero Sanità del 16/7/1998).....	6
<b>CAPO TERZO - Norme igienico sanitarie .....</b>	<b>7</b>
Articolo 11 - Accertamenti igienico – sanitari.....	7
Articolo 12 - Requisiti dei locali .....	7
Articolo 13 - Requisiti igienico – sanitari dei locali.....	8
<b>CAPO QUARTO - Orari e tariffe - Sospensione e Cessazione dell'attività .....</b>	<b>9</b>
Articolo 14 - Pubblicità Orari – Tariffe e Personale in possesso dei requisiti professionali.....	9
Articolo 15 - Sospensione dell'attività.....	9
Articolo 16 - Cessazione e chiusura dell'attività.....	9
<b>CAPO QUINTO - Controlli e Sanzioni.....</b>	<b>10</b>
Articolo 17 - Vigilanza e Controlli.....	10
Articolo 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie.....	10
Articolo 19 - Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività .....	10
<b>CAPO SESTO - Norme finali .....</b>	<b>10</b>
Articolo 20 - Normativa transitoria – attività preesistenti.....	10
<b>APPENDICE - Prescrizioni per l'effettuazione della foratura del lobo dell'orecchio</b> <b>(allegato A – Dgr n. 2401 del 14/10/2010)</b>	
<b>Allegato “A” - Misure e prescrizioni igienico sanitarie per l'esercizio dell'attività</b>	
<b>Allegato A1 - “PER UTENTI MINORENNI”</b> <b>Fac-simile di consenso informato e autorizzazione dei genitori all'esecuzione di</b> <b>tatuaggio e piercing su minorenni</b>	
<b>Allegato A1/bis - “PER UTENTI MINORENNI”</b> <b>Integrazione da allegare in presenza di un solo genitore</b>	
<b>Allegato A2 - Fac-simile di consenso informato da acquisire prima dell'esecuzione del tatuaggio e</b> <b>piercing</b>	
<b>Allegato A3 - MODULO DA CONSEGNARE A TUTTI GLI UTENTI</b> <b>Indicazioni tecnico-sanitarie sull'attività di tatuaggio e piercing</b>	

## **CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

- 1.1 Il presente regolamento disciplina le attività di tatuaggio e piercing, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitali, svolte anche a titolo gratuito.

### **Articolo 2 Definizione tipologie di esercizio**

#### **2.1 TATUAGGIO**

Per tatuaggio si intende la colorazione permanente o semi-permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi e qualsiasi altra tecnica, al fine di formare disegni o figure indelebili e permanenti.

L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatico, mista, ecc.)

Il trucco permanente e semi-permanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio.

#### **2.2. PIERCING**

L'attività di piercing consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o metalli di diversa forma o fattura.

La foratura del lobo dell'orecchio non rientra nell'attività di piercing ed è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all'interno di altre regolari attività commerciali – coerenti con l'oggetto da applicare – purchè sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell' "Appendice" al presente Regolamento

## **CAPO SECONDO NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

### **Articolo 3 Esercizio dell'attività**

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione al SUAP di apposita *segnalazione certificata di inizio attività* (di seguito "SCIA") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. A pena di inammissibilità la *SCIA* dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) dimostrazione del possesso dell'idoneità soggettiva di cui all'art. 4 del titolare o di un socio partecipante al lavoro o di un dipendente, quale responsabile tecnico;
  - b) certificato di conformità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'ULSS 16 Padova.
3. La *SCIA* unitamente alla ricevuta di avvenuto controllo formale rilasciata dal SUAP costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o al di fuori dei locali indicati nella **SCIA**.
5. La **SCIA** è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.
6. La **SCIA** può essere presentata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di estetista, purchè per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.
7. Nei casi di cui al comma 6, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
8. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DGR n. 693 del 23/3/2001; il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing e le prestazioni sui clienti possono essere effettuate esclusivamente da personale in possesso dell'Attestato di Idoneità Soggettiva rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 693/2001
9. Relativamente a tutti gli addetti devono essere rispettate le norme sanitarie e di sicurezza.
10. Il lavoro dipendente è equiparato a quello svolto in un'impresa dall'associato in partecipazione (con apporto di sola prestazione lavorativa e partecipazione agli utili/fatturato non inferiore al 30% e con obbligo di presenza negli orari di esercizio dell'attività)
11. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 2 per ciascuna tipologia di attività.
12. Il nominativo del/dei responsabili tecnici deve essere comunicato alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel repertorio economico amministrativo (R.E.A.) o, per le imprese artigiane, per l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
13. Il responsabile tecnico deve dimostrare l'immedesimazione con l'impresa esercente l'attività.
14. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'art. 2, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione a mezzo **SCIA** della nomina del nuovo direttore tecnico al SUAP e alla Camera di Commercio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento e l'emissione di un'ordinanza di cessazione dell'attività.
15. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

#### **Articolo 4**

#### **Idoneità soggettiva e attestazioni equipollenti**

1. Gli operatori di tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso dell'idoneità soggettiva, relativa alle conoscenze sugli aspetti igienico-sanitari caratterizzanti tali attività e sui fattori di rischio per la salute che possono derivare dall'effettuazione degli stessi trattamenti.
2. L'idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing si ottiene con la frequenza al corso previsto con DGR n. 693 del 23/3/2001 e con il superamento delle prove finali previste al termine della stessa attività formativa.
3. Sono riconosciute, ai fini dell'acquisizione dell'idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing, le attestazioni rilasciate da altre Regioni, a condizione che venga documentato che i percorsi

formativi sono stati realizzati conformemente alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” di cui alla nota del Ministero della Sanità n. 2.8/170 del 20/2/1998 e con un numero di ore di formazione almeno pari a quelle dei Corsi previsti nella Regione Veneto

## **Articolo 5**

### **Modalità di esercizio**

1. Le attività di tatuaggio e piercing devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico edilizi ed igienico-sanitari di cui all’art. 13, attuando le misure e con le prescrizioni igienico-sanitarie indicate nell’ *Allegato “A”* del presente Regolamento.
2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d’uso compatibile con gli strumenti urbanisti comunali.  
In tali locali devono essere altresì consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo ai requisiti igienico-sanitari.
3. Nel caso di cui al comma 2 e comunque quando l’esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l’attività, l’esercente deve apporre all’esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante la tipologia di attività esercitata.
4. L’attività professionale di “tatuaggio e piercing” può essere svolta unitamente a quella di “estetista” anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali e soggettivi richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.

## **Articolo 6**

### **Subingresso o trasferimento della titolarità**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell’attività, semprechè sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti soggettivi, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività solo dopo aver presentato la *SCIA* per subingresso corredata della documentazione comprovante il possesso dell’idoneità soggettiva e della dichiarazione che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali.

La *SCIA* per subingresso deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di acquisizione del titolo.

3. Il subentrante privo dell’idoneità soggettiva alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio, può iniziare l’attività solo dopo averla acquisita o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la *SCIA* di cui al comma 2.
4. Se sono state apportate variazioni ai locali rispetto a quanto autorizzato in precedenza, deve essere acquisita una nuova certificazione igienico-sanitaria.  
Nel frattempo l’attività non può essere esercitata nei locali per i quali non è stata ottenuta l’idoneità igienico-sanitaria.
5. Per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana di cui all’art. 3 della L. 443/1985, in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione del titolare,

gli aventi diritto potranno assumere la gestione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 5, comma 23 della citata legge n. 443 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, comunicando il nominativo della persona in possesso dell'abilitazione o qualificazione professionale prevista dalla Legge 174/2005 o dalla L. 1/1990.

Decorso il citato periodo l'attività potrà essere continuata da uno dei legittimi eredi o trasferita a terzi.

### **Articolo 7** **Modifiche degli esercizi esistenti**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico-sanitaria.  
Per modifiche "sostanziali dei locali" si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione dei locali.
2. Nei casi sopra descritti dovrà esserne data comunicazione a mezzo **SCIA** al SUAP.

### **Articolo 8** **Trasferimento della sede dell'attività e apertura unità locali**

1. Il trasferimento della sede dell'attività e l'apertura di unità locali sono soggette alla presentazione della **SCIA** ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., secondo le modalità previste all'art. 3.
2. Per l'apertura di unità locali, la **SCIA** deve contenere altresì la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di idoneità soggettiva nella persona di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente dell'impresa o di altro soggetto stabilmente inserito nell'impresa, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

In caso di nomina di un responsabile tecnico, con la **SCIA**, deve essere allegata la comunicazione per l'annotazione del medesimo alla Camera di Commercio

### **Articolo 9** **Trasformazione ragione sociale o modifica compagine societaria**

1. Nel caso di trasformazione della ragione sociale o di modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici d'azienda, deve esserne data comunicazione a mezzo **SCIA** al SUAP entro 30 giorni dalla data dell'atto.

### **Articolo 10** **Attività svolte in occasione di manifestazioni pubbliche o Conventions (circ. Ministero Sanità del 16/7/1998)**

1. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo o altro, le attività tatuaggio e piercing possono essere svolte a titolo dimostrativo, previo invio al SUAP della **SCIA** prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e a condizione che siano state predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia e nel rispetto della normativa sull'impiantistica.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 sono necessari i requisiti igienico-sanitari sottodescritti, per i quali deve essere acquisita preventiva idoneità sanitaria:
  - locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo distinti aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali usati e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
  - possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
  - deve essere disponibile un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
  - deve essere disponibile uno spazio, non identificabile con il servizio igienico o l'antibagno, attrezzato con lavandino con acqua corrente per il lavaggio delle attrezzature/utensili;
  - guanti monouso e mascherine di protezione;
  - camice monouso anche senza obbligo di sterilità;
3. Nelle manifestazioni pubbliche è richiesta la presenza di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 e le prestazioni sui clienti potranno essere effettuate esclusivamente da personale in possesso dell'Attestato di idoneità soggettiva rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 693/2001.
4. Deve essere allegata alla SCIA idonea procedura scritta a firma del responsabile tecnico, a descrizione delle modalità di sterilizzazione e sanificazione delle attrezzature/utensili che saranno utilizzate durante l'attività.
5. Gli artisti tatuatori possono esercitare le attività di tatuaggio e piercing esclusivamente sotto la responsabilità civile del responsabile tecnico

## **CAPO TERZO NORME IGIENICO SANITARIE**

### **Articolo 11 Accertamenti igienico – sanitari**

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 16 Padova, che rilascia apposito certificato di conformità igienico-sanitaria.
2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi.

### **Articolo 12 Requisiti dei locali**

1. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, aventi una propria autonomia funzionale e con divieto di utilizzo di vani interrati e seminterrati.
2. Nel caso di esercizio congiunto con l'attività di estetista, deve essere garantita la completa autonomia dei locali operativi; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico, spogliatoio e magazzino/ripostiglio.
3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

4. Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 13, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

La rispondenza alle citate norme è dimostrata mediante apposita dichiarazione da parte del soggetto segnalante o, in alternativa mediante specifica asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici.

### **Articolo 13** **Requisiti igienico – sanitari dei locali**

1. I locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing, devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico – sanitari:
- a) sala attesa separata dai locali in cui si svolgono le prestazioni, illuminata ed aerata naturalmente o, in alternativa aereata artificialmente da un impianto per il ricambio forzato dell'aria rispondente alle norme UNI-CTI 10339 "Impianti aeraulici ai fini del benessere";
  - b) almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere e con porta provvista di chiusura non manuale;
  - c) locali o spazi specifici, non identificabili con l'antiwc, destinati a:
    - sterilizzazione delle attrezzature, opportunamente attrezzato ed avente superficie pari ad almeno 5,00 mq.
    - spogliatoio del personale fornito di armadietti individuali a doppio scomparto;
    - ripostiglio/magazzino arredato di appositi armati per il deposito del pulito e del materiale d'uso, deposito dello sporco e dei rifiuti, deposito degli attrezzi per le pulizie;
  - d) locale apposito ed esclusivo in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing rispondente ai seguenti requisiti:
    - superficie minima pari a 9 mq., da aumentare di almeno 5 mq per spazio da destinare alla eventuale sterilizzazione delle attrezzature; l'area destinata alla sterilizzazione dovrà in ogni caso essere opportunamente separata dalla zona operativa;
    - in presenza di più operatori ciascuno dovrà operare in locali distinti ovvero all'interno dello stesso locale purchè in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00 con pareti divisorie di altezza massima di mt. 2,20; oppure lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non dovrà comunque risultare inferiore a mt. 0,50; nel caso di struttura organizzata in box la sterilizzazione dovrà avvenire in un box dedicato;
    - altezza minima di mt. 2,70, derogabile fino a 2,40 mt. se espressamente previsto dal regolamento edilizio;
    - pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a mt. 2,00 di altezza, impermeabili, perfettamente lavabili, nonchè realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego e che garantiscono la continuità delle superfici;
    - presenza di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere in ciascun locale operativo e/box;
    - superfici aeranti e illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto di 1/8 della superficie di calpestio;
    - qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, in alternativa il locale potrà essere aerato artificialmente mediante un impianto per il ricambio forzato dell'aria rispondente alle norme UNI-CTI 10339 "Impianti aeraulici ai fini del benessere".



**CAPO QUARTO**  
**ORARI E TARIFFE**  
**SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

**Articolo 14**  
**Pubblicità Orari – Tariffe**  
**e Personale in possesso dei requisiti professionali**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni fissate con ordinanza del Sindaco.
2. L'orario di esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartello o altri mezzi idonei di informazione.  
L'orario e ogni successiva modifica deve essere comunicata al Comune a mezzo SUAP.
3. Le tariffe riguardanti le prestazioni offerte devono essere esposte in maniera ben visibile alla clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.
4. E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio – ben visibile al pubblico – il nominativo del responsabile dell'attività e degli altri soggetti in possesso dei requisiti soggettivi.
5. La **SCIA** nonchè ogni altra comunicazione relativa all'attività devono essere conservate presso i locali di esercizio dell'attività a disposizione degli Organi di Vigilanza.

**Articolo 15**  
**Sospensione dell'attività**

1. Il Comune può disporre la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, ad esclusione che in casi di forza maggiore o motivi eccezionali la cui sospensione non può essere protratta per un ulteriori 180 giorni, pena la decadenza.
3. La sospensione dell'attività può essere disposta d'ufficio nei casi previsti dalla normativa di settore e dal presente regolamento.

**Articolo 16**  
**Cessazione e chiusura dell'attività**

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale tramite SUAP.
2. Salvo quanto previsto all'art. 20, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
  - mancata presentazione della **SCIA** nei casi previsti dagli articoli 3, 6, 7, 8 e 10;
  - assenza del soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DGR n. 693 del 23/3/2001;
  - mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 15;

- sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'art. 15 comma 2;
- reiterati provvedimenti di sospensione per i casi previsti dall'art. 19.

## **CAPO QUINTO CONTROLLI E SANZIONI**

### **Articolo 17 Vigilanza e Controlli**

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria.  
A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

### **Articolo 18 Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento che non siano già previste dalle specifiche leggi di settore, comporta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. 689/81, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro, quale pagamento in misura ridotta.
2. L'esercizio dell'attività in assenza dei requisiti soggettivi o in assenza di SCIA o l'inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività emesso dall'Ufficio competente comporta, nel rispetto delle disposizioni normative citate nel 1° comma, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, quale pagamento in misura ridotta.

### **Articolo 19 Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività**

1. Nel caso in cui vengano accertate violazioni di particolare gravità quali la mancata presenza del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di idoneità soggettiva o modifiche sostanziali dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato, oppure nel caso in cui vengano accertate due violazioni previste dal presente regolamento o dalla normativa di settore nell'arco di 365 gg può essere disposta la sospensione dell'attività da 3 a 10 giorni lavorativi.

## **CAPO SESTO NORME FINALI**

### **Articolo 20 Normativa transitoria – attività preesistenti**

Coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio e piercing devono presentare al Comune, tramite SUAP, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la **SCIA** di cui all'art. 3.

## **Allegato “A” - Misure e prescrizioni igienico-sanitarie per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing**

1. Prima dell’esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l’integrità.  
In particolare, le procedure non devono essere effettuate su individui con lesioni della cute o delle mucose.
2. Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle malattie infettive:
  - usare guanti protettivi in lattice, o altro materiale idoneo, “monouso” in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo ogni trattamento; durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all’uso, per la loro resistenza, i guanti di gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l’utilizzazione dei guanti.
  - impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti da utilizzare nell’attività devono essere monouso, laddove reperibili sul mercato, altrimenti – dopo l’utilizzo – devono essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o, in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione ad alto livello.
3. La sterilizzazione si ottiene utilizzando esclusivamente uno dei seguenti apparecchi:
  - autoclave per sterilizzazione a vapore saturo;
  - stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170° per 2 ore
4. A tutti gli operatori è fatto obbligo di indossare adeguati indumenti da lavoro dedicati all’uso esclusivo nell’attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.
5. Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 10 del DPR 15.07.2003 n. 254, in particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero dell’Ambiente UL/2004/4748.
6. L’operatore deve poter dimostrare ad ogni controllo, attraverso specifica attestazione di conformità, la rispondenza dei pigmenti costituenti i tatuaggi ed i trucchi permanenti, ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla Risoluzione Europea ResAP (2008)1, adottata dal Comitato del Consiglio d’Europa il 20 febbraio 2008, sui criteri utilizzati per la valutazione della loro innocuità ai fini di protezione della salute pubblica.  
Inoltre, attraverso idonea documentazione, deve poter dimostrare l’idoneità all’uso e la provenienza, al fine di garantirne la rintracciabilità, sia per i colori usati per il tatuaggio che per i gioielli e gli oggetti – di metallo o di altra composizione - utilizzati per il piercing.
7. Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale (**fac-simile Allegati A1-A1/bis**).
8. La foratura del lobo dell’orecchio è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all’interno di altre regolari attività commerciali – coerenti con l’oggetto da applicare – purchè sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell’Appendice del presente regolamento.
9. Conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle “linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” del Ministero della Sanità di cui alla nota n. 2.8/170 del 20/2/1998:

- a) gli utenti dovranno essere informati dei rischi connessi alle prestazioni; a tale scopo a tutti dovrà essere consegnata la nota informativa come da allegato A3;
  - b) gli utenti dovranno essere informati delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati;
  - c) dovrà essere acquisito il consenso informato scritto come da allegato A2; la documentazione comprovante tale consenso dovrà essere conservata presso l'esercizio per almeno 5 anni.
10. Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs 46/97 per i dispositivi medici e relativi accessori.
11. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio dotato di sportelli per quella pulita e forniti di una cassetta di pronto soccorso

## **APPENDICE**

### **Prescrizioni per l'effettuazione della foratura del lobo dell'orecchio (Allegato A – Dgr n. 2401 del 14/10/2010)**

Per eseguire la *foratura del lobo* dell'orecchio è necessario osservare le seguenti prescrizioni:

#### *1. Dispositivi di foratura*

La foratura del lobo dell'orecchio è possibile esclusivamente tramite l'utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva. L'elemento forante deve venire a diretto contatto con la pelle dell'orecchio soltanto tramite cartuccia monouso o cartuccia protettiva. I dispositivi per la foratura dell'orecchio ed i relativi pre-orecchini, confezionati in blister sterile, sono progettati per praticare la foratura dell'orecchio nelle zone del lobo e della cartilagine auricolare piatta, tra l'elice e l'antelice, del padiglione auricolare.

#### *2. Postazione di lavoro*

La postazione minima di lavoro per eseguire la foratura del lobo dell'orecchio comprende:

- una sedia con braccioli la cui altezza permetta all'operatore di lavorare comodamente;
- un piano d'appoggio con superficie lavabile su cui posare l'occorrente per la foratura;
- un vassoio ed un contenitore di plastica per ospitare l'attrezzatura.

Non è richiesta una specifica area all'interno dell'esercizio dedicata all'attività di foratura.

#### *3. Modulo per il Consenso e la Registrazione degli interventi*

Prima della foratura, il cliente deve sottoscrivere il modulo per il consenso informato e la registrazione dell'intervento.

Nel caso di minori di 18 anni è necessario il consenso di chi esercita la potestà dei genitori.

Il modulo, oltre all'informativa da rilasciare al cliente, contiene le avvertenze circa l'importanza di un'attenta ed assidua igiene della zona trattata nei giorni successivi all'intervento di foratura.

#### *4. Requisiti minimi dell'operatore*

Il soggetto che esegue la foratura del lobo dell'orecchio:

- deve avere almeno 18 anni di età;
- conoscere le basilari nozioni di igiene;
- conoscere bene il funzionamento del dispositivo;
- utilizzare pre-orecchini in confezione sterile che rispettino le direttive riguardanti la bio-compatibilità dei materiali.

#### *5. Modalità di conservazione dei dispositivi*

L'operatore che esegue la foratura del lobo dell'orecchio deve:

- mantenere i dispositivi in buono stato di funzionamento;
- conservare i dispositivi in luogo pulito e asciutto;
- aprire le confezioni solo al momento dell'uso.

L'utilizzo dei dispositivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.

## *6. Preparazione e foratura*

Prima di eseguire la foratura del lobo l'operatore deve:

- fare sedere il cliente;
- indossare guanti in lattice monouso;
- rimuovere eventuali orecchini già presenti;
- mantenere libera la zona auricolare da capelli e lembi di abiti, eventualmente raccogliendo i capelli del cliente;
- pulire con cura l'area dell'orecchio interessata alla foratura utilizzando detergenti dotati di proprietà battericide;
- verificare visivamente che l'orecchio sia sano ed integro. Non è possibile praticare il foro in presenza di cisti, verruche, abrasioni, capillari o altre condizioni delicate
- segnare sul padiglione auricolare, mediante una penna non tossica, il punto in cui sarà eseguita la foratura, secondo le indicazioni del cliente;
- non eseguire il foro se il punto scelto è prossimo ad un foro preesistente o se è troppo vicino al bordo dell'orecchio
- utilizzare esclusivamente pre-orecchini in confezione integra e ancora sigillata ed aprirli solamente davanti al cliente al momento della foratura. I pre-orecchini devono rispettare le vigenti norme comunitarie relative ai metalli bio-compatibili ed il loro imballo deve essere contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo. quale prova dell'utilizzo di materiale idoneo, la pellicola di sigillo dei pre-orecchini deve essere conservata ed applicata al relativo modulo di registrazione.

## *7. Dopo la foratura*

A foratura eseguita, prima di fare alzare il cliente dalla sedia, è necessario accertarsi che egli abbia compreso le indicazioni per la buona cura del foro all'orecchio nei giorni successivi.

Al riguardo, si dovrà consigliare l'utilizzo di prodotti specifici disinfettanti e cicatrizzanti.

## *8. Fine lavoro e gestione dei rifiuti*

Dopo aver eseguito la foratura gli strumenti ed i materiali di consumo devono essere riposti e conservati in un luogo pulito ed asciutto.

La cartuccia vuota deve essere rimossa dallo strumento.

I guanti in lattice e i prodotti usati per la pulizia preparatoria dell'orecchio possono essere eliminati normalmente in quanto non si tratta di rifiuti speciali.

**Allegato A1**

**PER UTENTI MINORENNI**

**FACSIMILE DI CONSENSO INFORMATO E AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL'ESECUZIONE DI TATUAGGIO E PIERCING SU MINORENNI**

Io sottoscritto ..... nato a..... il .....  
residente nel Comune di..... in via ..... n .....  
in possesso di documento di riconoscimento (*indicare tipo di documento*) ..... n. ....  
rilasciato da ..... in data ..... con scadenza .....

e la sottoscritta ..... nata a..... il .....  
residente nel Comune di..... in via ..... n .....  
in possesso di documento di riconoscimento (*indicare tipo di documento*) ..... n. ....  
rilasciato da ..... in data ..... con scadenza .....

consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto le proprie responsabilità

**DICHIARANO**

1. di essere genitori del/la minorenni ..... nato/a a..... il .....  
.....
2. di essere stati informati sui possibili rischi derivanti dall'esecuzione di tatuaggio e piercing e di autorizzare l'effettuazione sul minore del seguente intervento:

*descrizione del tipo di tatuaggio o di piercing con l'indicazione della sede di applicazione*

.....  
.....  
.....  
.....

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Art. 13 D. Lgs. 30/06/2003, n. 196)

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente allo scopo per il quale sono stati richiesti.

Gli organi di vigilanza potranno in qualsiasi momento effettuare verifiche e/o accertamenti d'ufficio sui dati dichiarati.

Luogo e data: .....

Il padre (firma per esteso e leggibile)

.....

La madre (firma per esteso e leggibile)

.....

**INTEGRAZIONE DA ALLEGARE IN PRESENZA DI UN SOLO GENITORE**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** (art. 47 DPR 18.12.2000, n. 445)

Io sottoscritto / a ..... nato/a a..... il .....  
residente nel Comune di..... in via ..... n .....  
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e  
dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità

**DICHIARO**

3. di essere genitore del minorenni ..... nato/a a..... il  
.....
4. di essere stato/a informato/a delle disposizioni del Codice Civile che regolano l'espressione del consenso per i  
figli minorenni di età;
5. che il mio stato civile è il seguente:  
 coniugato/a,  
 vedovo/a,  
 separato/a,  
 divorziato/a, in situazione di:  
 affidamento congiunto  
 genitore affidatario  
 genitore non affidatario
4. che, ai fini dell'applicazione dell'art. 317 del Codice Civile, l'altro genitore **non** può firmare il  
consenso perché assente per:  
 lontananza  
 impedimento
5. che, ai fini dell'applicazione della Legge del 8 febbraio 2006 n. 54 – *Disposizioni in materia di  
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, art. 1 (Modifiche al codice civile) –  
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice ha stabilito che il  
sottoscritto esercita la potestà separatamente;
6. altro:.....  
.....  
.....

allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(Art. 13 D. Lgs. 30/06/2003, n. 196)

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  
allo scopo per il quale sono stati richiesti.

Gli organi di vigilanza potranno in qualsiasi momento effettuare verifiche e/o accertamenti d'ufficio sui dati dichiarati.

Luogo e data: .....

Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile)

.....



## Allegato A2

### FACSIMILE DI CONSENSO INFORMATO DA ACQUISIRE PRIMA DELL'ESECUZIONE DEL TATUAGGIO E PIERCING

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il .....  
residente nel Comune di ..... in via ..... n .....  
di cittadinanza .....  
in possesso di documento di riconoscimento (*indicare tipo di documento*) ..... n. ....  
rilasciato da ..... in data ..... con scadenza .....

#### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di essere stato informato che:

- il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura mediante .....
- per rimuovere gli effetti di un tatuaggio è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni originali della cute;
- con il tatuaggio ed il piercing è possibile la trasmissione di malattie infettive anche gravi, come la sindrome da immunodeficienza acquisita (hiv-AIDS), epatiti virali B e C;
- in conseguenza dei trattamenti di tatuaggio e piercing si può diventare allergici ai pigmenti e/o ai metalli;
- non si devono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto;
- è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante il periodo di gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa;
- dei rischi connessi all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e del piercing;
- che tale pratica, se effettuata su parti anatomiche quali palpebre, labbra, lingua, seno ed apparato genitale, potrebbe compromettere la loro funzionalità in modo irreversibile.

#### DICHIARA INOLTRE

- a. di essere stato informato sui rischi connessi all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa in particolare sulla possibilità di danni anatomici irreversibili e con conseguenze funzionali anche importanti.
- b. di aver preso visione delle indicazioni contenute nella nota informativa "*Indicazioni tecnico-sanitarie sull'attività di tatuaggio e piercing – Potenziali rischi per la salute derivanti dall'attività di tatuaggio e piercing*"

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D. Lgs. 30/06/2003, n. 196)

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente allo scopo per il quale sono stati richiesti.

Gli organi di vigilanza potranno in qualsiasi momento effettuare verifiche e/o accertamenti d'ufficio sui dati dichiarati.

Luogo e data: .....

Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile)

.....

**Operatore:** .....

**Idoneità soggettiva n. .... del ..... acquisita presso .....**  
**ai sensi della DGRV n. 603 del 23/03/2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing**

## **Allegato A3**

### **DA CONSEGNARE A TUTTI GLI UTENTI**

#### **Indicazioni tecnico-sanitarie sull'attività di tatuaggio e piercing POTENZIALI RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

#### ***L'UTENTE DEVE ESSERE INFORMATO IN MERITO AI POTENZIALI RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI TATUAGGIO O DI PIERCING***

#### **Rischi dovuti all'applicazione di un tatuaggio**

##### **Infezioni**

- le infezioni causate da microrganismi normalmente presenti sulla cute che, tramite le lesioni prodotte sulla stessa trovano una facile via di ingresso;
- da microrganismi provenienti dal cliente precedente attraverso gli strumenti non adeguatamente sterilizzati;
- da microrganismi provenienti dall'operatore.

**Infezioni locali:** in genere si risolvono senza lasciare alterazioni della cute. Non eccezionalmente tuttavia si possono generare cicatrici deturpanti o cheloidi. Tale fenomeno è stato più volte segnalato soprattutto per le applicazioni multiple sulla cartilagine delle orecchie.

**Infezioni sistematiche: gli agenti infettanti possono essere virus epatitici, in particolare l'epatite B, il virus HIV (noto come il virus dell'AIDS), e qualsiasi tipo di virus e di batteri.**

E' stato segnalato un aumento delle endocarditi associate al piercing particolarmente, ma non solo, nei soggetti che sono stati sottoposti in passato a valvuloplastica. Sono stati altresì segnalati casi di nefrite.

La regolamentazione dell'attività di tatuaggio e di piercing ha come scopo principale quello di limitare la diffusione di tali infezioni.

##### **Sensibilizzazioni allergiche**

L'introduzione di sostanze quali colori o metalli può provocare una sensibilizzazione allergica alla sostanza introdotta. Si possono verificare effetti a breve o a lungo termine.

Se si è già sensibilizzati verso la sostanza che si introduce con l'intervento si può avere una reazione già durante l'applicazione del tatuaggio o piercing; in tal caso la procedura deve essere immediatamente interrotta. Qualora si manifestassero difficoltà di respiro e sudorazione, è necessario ricorrere a servizi di emergenza sanitaria.

Non infrequentemente si può sviluppare una sensibilizzazione allergica contro il nichel e altre sostanze contenute nei pigmenti.

##### **Altre manifestazioni patologiche**

Tra le reazioni infiammatorie sono state segnalate granulomatosi (iperplasia capillare emangiomatosa), lichenoidi, fenomeno di Koebner (solitamente tale fenomeno si osserva in soggetti affetti da psoriasi in seguito a terapie troppo aggressive, reazioni a farmaci, sospensione della terapia sistemica con corticosteroidi). Sono state segnalate inoltre lesioni di nervi con conseguente alterazione della sensibilità o della motricità locale.

Complicazioni serie, anche se rare, sono il melanoma maligno e il carcinoma delle cellule basali.

#### **Rischi in relazione alla sede di applicazione del piercing**

I piercing espongono i clienti ai rischi sopra elencati e a specifici rischi per la sede di applicazione degli stessi.

La **mucosa nasale e l'ombelico** sono zone ricche di microrganismi, in queste sedi l'applicazione di piercing dà luogo ad infezioni con maggiore frequenza. In seguito a scontro automobilistico si è avuto soffocamento a causa di un piercing applicato al naso che si è inserito nelle vie respiratorie.

Si sono verificati casi nei quali in seguito ad applicazione di piercing **nella cartilagine dell'orecchio** si è avuta una infezione che ha portato alla distruzione parziale o totale del padiglione auricolare.

Il piercing applicato alla **lingua** può essere fonte di complicazioni nel caso in cui il soggetto debba sottoporsi ad anestesia totale per intervento chirurgico o di rianimazione, nei casi in cui sia necessario inserire uno strumento nelle vie aeree superiori (laringoscopia, intubazione per la respirazione assistita, o per semplice intervento chirurgico, ecc.).

In tal caso, infatti, può provocare un sanguinamento dei tessuti dove è inserito il piercing con la possibilità di complicazioni respiratorie.

La presenza di piercing nella **cavità orale** provoca molto spesso disturbi di varia natura:

disfagia (disturbi nel masticare, deglutire), aumento della salivazione, danneggiamenti alle gengive e ai denti, infezioni. Soprattutto a chi pratica sport, sono sconsigliati i piercing applicati nella cavità orale e al naso; il rischio è l'ostruzione diretta o indiretta, per sanguinamento, delle vie aeree. E' buona norma, quindi, rimuovere tutti i piercing collocati nella cavità orale prima di un intervento chirurgico.

L'osservazione di un danneggiamento alle gengive ed ai denti dopo rispettivamente 2 e 4 anni dall'applicazione di un piercing alla lingua, è frequente.

L'applicazione di piercing sui denti determina dopo alcuni anni la perdita del dente.

Sono state segnalate lesioni alle ghiandole salivari in seguito a piercing alle **guance**, abrasioni della cornea in seguito ad applicazione di piercing sulle **palpebre**.

Gli **orecchini nei bambini piccoli** possono incidentalmente essere inghiottiti ed ostruire le vie respiratorie.

L'asportazione di un tatuaggio o piercing comporta una cicatrice permanente.

Non è consentito sottoporsi a tatuaggio o piercing a donne in gravidanza o con patologie in atto.

Qualsiasi reazione indesiderata conseguente al tatuaggio o piercing deve essere segnalata a personale medico.

Data: